

Di Broglio, *ministro del tesoro*. Accetto.

Presidente. Si dà lettura del disegno di legge.

Stelluti-Scala, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato*, n. 69-69 bis).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Galluppi.

Galluppi. Onorevoli colleghi. Ho domandato di parlare sul disegno di legge in discussione, anzitutto per ringraziare il Governo e specialmente l'onorevole presidente del Consiglio ed il Ministro dell'interno per la nuova prova di affetto e di sollecitudine, che hanno voluto dare a questa Roma in cui palpita il cuore d'Italia, proponendo all'approvazione del Parlamento i provvedimenti concordati col Comune, e poi per esporre brevemente le ragioni che, a mio modesto avviso, giustificano tali provvedimenti, ma soprattutto per dissipare quei dubbi e quei timori, che si sono a taluno affacciati a proposito della convenzione, che forma argomento della odierna discussione.

Fin dal primo momento in cui Roma venne ricongiunta all'Italia si comprese che essa non era un Comune da amministrare, ma una Metropoli moderna da creare. E fin da allora si ebbe la intenzione di concorrere con l'erario nazionale alla trasformazione edilizia della capitale.

Ma per lungo tempo questa intenzione rimase priva di effetto fino a che le disastrose condizioni finanziarie del bilancio comunale di Roma non fecero persuasi gli uomini di Stato italiani della necessità che il pubblico erario dovesse concorrere alla prosperità ed al progresso della capitale del Regno.

Vennero così le leggi del 1881 e del 1883, le quali però non fecero che affermare un principio, senza provvedere effettivamente al bisogno.

Solo la legge del 20 luglio 1890, sebbene tardi, arrecò un qualche sollievo al bilancio comunale di Roma, alleggerendolo da gravi carichi, che gli erano stati ingiustamente addossati e concorrendo al rinnovamento edilizio della città a spese dell'erario nazionale.

E qui la Camera vorrà consentire che io prenda occasione da questo disegno di legge per smentire la leggenda che lo Stato abbia largito oro a piene mani per concorrere all'incremento ed al progresso della sua capitale, mentre in realtà esso ha preso da

Roma con una mano gran parte di quello che ha mostrato di dargli con l'altra.

Sono fatti notorii quelli che verrò esponendo con nuda franchezza, ma non credo inutile richiamarne il ricordo.

Già con la legge relativa al trasporto della capitale, lo Stato si era appropriato la maggior parte dei conventi e dei fabbricati monastici esistenti in Roma, e che, secondo il diritto comune, sarebbero stati proprietà del Municipio.

Esso li acquistò per una somma derisoria in confronto del loro valore di stima. Furono infatti 58 stabili, 162 mila metri quadrati di area libera, del valore complessivo di 34 milioni, che lo Stato espropriò per soli 8 milioni, togliendo così al patrimonio del comune di Roma un capitale di 27 milioni, che ora sarebbe triplicato.

Per questo appunto il comune di Roma è privo di quelle rendite patrimoniali di cui godono gli altri comuni del Regno, difetta di locali per le scuole, per le pubbliche amministrazioni, per le istituzioni di beneficenza per procurarsi i quali ha dovuto finora spendere l'ingente somma di lire 400,000 all'anno e deve spendere, come ha già speso, molte decine di milioni per costruirne dei nuovi.

Oltre questo ingente lucro sul valore effettivo degli stabili monastici espropriati, il Governo ebbe anche l'altro dei proventi fiscali che l'erario nazionale riscosse in conseguenza del prestito di 150 milioni.

Sopra 35 milioni pagati fino a tutto il 1901 dal Governo al comune di Roma per concorso alla trasformazione edilizia della città, sono ben 28 milioni che il Comune ha pagato allo Stato per tassa di ricchezza mobile, di circolazione e di registro, ricevendo in sostanza dallo Stato soltanto 7 milioni 800 mila lire. E alla fine del periodo di 75 anni necessari per la estinzione del prestito, il pubblico erario avrà incassato dal Comune ben 44 milioni d'imposte dirette.

Chiudo la digressione per tornare alla convenzione, che stiamo discutendo; essa non è che l'applicazione pura e semplice dell'articolo 10 della legge del 1890.

Questa, prevedendo fin da allora l'ipotesi che il bilancio comunale potesse trovarsi in tali strettezze da rendergli impossibile di provvedere alla esecuzione delle opere pubbliche stabilite dal piano regolatore, diede al Governo col citato articolo la facoltà di proporre in sede di bilancio nuovi provvedimenti, che mediante antichi-